

ALL. 2

12 Marzo 2014 N. 1031

N. 01031/2014 REG.PROV.CAU.

N. 00806/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 806 del 2014, proposto da:

Comune di Faggeto Lario, rappresentato e difeso dagli avv. Lucio Filippo Longo e Ruggero Tumbiolo, con domicilio eletto presso l'avv. Lucio Filippo Longo in Roma, piazza della Marina, 1;

contro

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Como, Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Como, Consulta Regionale Lombarda degli Ordini degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori;

nei confronti di

Consiglio Nazionale degli Ingegneri, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Quinto, con domicilio eletto presso l'avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;

Consulta Regionale Ordine Ingegneri della Lombardia, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Mantova, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cremona, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecco, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pavia, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sondrio, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lodi, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Varese, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Monza e Brianza, Politecnico di Milano, Unione dei Comuni Lario e Monti;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE I n. 02361/2013, resa tra le parti, concernente affidamento incarico per la redazione del piano di governo del territorio.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Consiglio Nazionale degli Ingegneri;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento parziale del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2014 il Cons. Paolo Giovanni Nicolo' Lotti e uditi per le parti gli avvocati Ruggero Tumbiolo e Pietro Quinto;

Ritenuta, ad un primo sommario esame, l'insussistenza del fumus boni iuris dell'appello, atteso che, come ha correttamente rilevato il TAR:

- l'attività di ricerca e consulenza demandata al Politecnico di Milano in favore di enti pubblici (Unione di Comuni) non appare essere indiscriminata, ma deve ritenersi strettamente strumentale alle finalità istituzionali dell'Ente, che sono la ricerca e l'insegnamento, nel senso che giova al progresso della ricerca e dell'insegnamento e, nel contempo, procaccia risorse economiche da destinare a ricerca e insegnamento (cfr. Consiglio di Stato, Ad. Pl. 3 giugno 2011, n. 10);

- nella specie, la “collaborazione istituzionale” perfezionatasi tra l'Unione resistente e il Politecnico risponde al modello di cooperazione affermato nella sentenza della Corte di Giustizia 9 giugno 2009 (causa C – 480/06, c.d. Amburgo), trattandosi di una cooperazione retta unicamente dal perseguimento di obiettivi di interesse pubblico, con salvaguardia del principio di parità di trattamento degli interessati;

- l'inciso, previsto all'art. 1 dell'accordo, costituente la predetta “collaborazione istituzionale”, all'adozione dei piani di governo del territorio “ai sensi della legge regionale n. 12/2005” non vale ad eterointegrare le prestazioni puntualmente definite all'art. 2, le quali palesemente escludono tale attività (che, infatti, è stata oggetto di separati affidamenti, da parte di ciascuna Amministrazione facente parte dell'Unione);

- dal preambolo della deliberazione n. 12/2010 risulta espressamente confermato che il Politecnico ha manifestato la propria impossibilità ad assolvere alla redazione dei PGT, prestazione prevista dalla deliberazione n. 6/2010 e poi revocata in quella n. 12/2010;

Ritenuto che, come ha correttamente considerato il TAR, i distinti affidamenti, disposti in favore dell'arch. Giovanni Franchi, per la redazione degli atti dei PGT di ciascun Comune dell'Unione conducono al risultato dell'elusione delle disposizioni nazionali e comunitarie in materia di affidamento di incarichi di progettazione, mediante un incarico unitario;

Ritenuto che i censurati affidamenti possano considerarsi alla stregua di provvedimenti collegati al rapporto di collaborazione instauratosi tra l'Unione e il Politecnico di Milano e, quindi, trovano la loro unica ragione fondativa in tale accordo;

Rilevati, quindi, il venir meno dell'unico presupposto fondante e l'unicità sostanziale dell'incarico, come appena esposto;

Ritenuto, di conseguenza, che al di là del nomen iuris utilizzato dal TAR (annullamento), è comunque possibile rilevarne l'inefficacia (o la caducazione automatica) - anche solo incidentalmente rispetto ai Comuni che non siano stati singolarmente evocati in giudizio, come l'appellante (benché abbiano potuto interloquire per interposta persona attraverso l'Unione di Comuni cui fanno parte) – nonché ipotizzare la lesione della concorrenza, generatrice di responsabilità contabile;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) respinge l'istanza cautelare (Ricorso numero: 806/2014).

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere, Estensore

Antonio Amicuzzi, Consigliere

Antonio Bianchi, Consigliere

Raffaele Prospero, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/03/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)